

PROVINCIA DI BIELLA

Tutela e Valorizzaz. Ambiente, Agricoltura - DT

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 952

IN DATA 28-05-2013

Oggetto: Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - Complesso I.P.P.C. FILIVIVI S.r.l. sito in comune di Verrone, Strada Trossi n. 21.

Il sottoscritto Dott. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela e valorizzazione dell'ambiente, agricoltura,

Impresa: *Filivivi S.r.l.*

Stabilimento di Verrone (BI)

Sede Legale: *Via Turati, 16/18 – 20121 Milano*

Sede Operativa: *Strada Trossi, 21 – 13871 Verrone*

Codice SIRA: **3108**

Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale n. 2357 del 16/06/2005 veniva rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti esistenti al complesso I.P.P.C. Manifattura Lane Folco S.p.A.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3795 del 05/10/2005 l'Autorizzazione Integrata Ambientale veniva aggiornata e volturata in capo a Folco S.r.l.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 766 del 06/03/2007 l'Autorizzazione Integrata Ambientale veniva volturata in capo a Filivivi S.r.l.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1678 del 30/05/2008, erano approvate modifiche sostanziali degli impianti nei reparti di tintoria e di trattamento irrestringibile ed era contestualmente rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Vista l'istanza di rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata allo SUAP del Comune di Verrone il 06/12/2012 (prot. SUAP n. 6519), successivamente integrata con nota del 26/03/2013 (prot. SUAP n. 1547), per il complesso I.P.P.C. Filivivi S.r.l., con sede legale in Milano - Via Turati n. 16/18, per l'unità locale di Verrone, Strada Trossi n. 21 per lo svolgimento dell'attività IPPC cod. 6.2. *"Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno"* e 1.1 *"Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW"*.

Considerato che L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui è richiesto il rinnovo in base a quanto disposto dall'art. 29-quater comma 11 del D. Lgs. 152/06 sostituisce:

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- l'autorizzazione allo scarico acque reflue industriali e domestiche, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in rete fognaria;
- l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. miscelate ad acque meteoriche derivanti da pluviali mediante scaricatore di piena in corpo idrico superficiale – rio Bazzella.

Preso atto

- dell'avvio del procedimento comunicato dallo SUAP del Comune di Verrone ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii. con nota prot. n. 6639 del 6 dicembre 2012;
- delle risultanze dell'istruttoria condotta dal Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, nelle riunioni del 14 gennaio e 15 aprile 2013, con all'ordine del giorno l'esame degli elaborati presentati per l'esame dell'istanza oggetto del presente provvedimento e le successive integrazioni.

Visti i verbali delle Conferenze dei Servizi tenutesi il 24 gennaio ed il 18 aprile 2013 per l'istruttoria del procedimento oggetto del presente atto, condotte nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss.mm.ii.;

Considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi conclusiva del 18 aprile 2013, è stato condizionato al rispetto da parte del richiedente della seguente prescrizione tecnica, espressa anche nella seduta del 24 gennaio:

- 1) Entro il mese di aprile di ogni anno dovrà essere trasmesso ad ARPA e Provincia un report riassuntivo contenente la valutazione critica del monitoraggio svolto nell'anno precedente e l'aggiornamento sui consumi specifici (scheda D3) e dei dati in ingresso per la loro determinazione (da redigere secondo lo schema tipo predisposto da ARPA Piemonte).

Rilevato che il Dipartimento ARPA di Biella, nel corso della conferenza dei servizi del 18 aprile 2013 ha proposto di strutturare i controlli contemplati dall'art. 29 – sexies comma 6 del D. Lgs. 152/06 nei seguenti termini:

- 2 controlli sulle emissioni significative in atmosfera nel corso di validità dell'autorizzazione;
- un sopralluogo all'anno per la verifica delle prescrizioni.

Ritenuto inoltre necessario aggiungere la prescrizione seguente, per consentire alla Provincia l'esercizio delle competenti funzioni di validazione delle Dichiarazioni E-PRTR, relative ai complessi IPPC che superano i valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale:

Qualora l'Azienda in oggetto dovesse effettuare la Dichiarazione E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register) in adempimento alle disposizioni normative vigenti nazionali e comunitarie, dovrà provvedere, entro i 30 giorni successivi a tale adempimento, ad inviare alla Provincia di Biella, anche in formato digitale, la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia l'esercizio delle competenti funzioni di validazione.

Dato atto che:

- a norma dell'art. 29 – quater comma 11 del D. Lgs. 152/06, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione riportata nell'elenco dell'allegato IX al Decreto;
- la valutazione del Progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:
 - la domanda e gli elaborati progettuali presentati dall'azienda hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore secondo i principi dell'art. 29 – ter del D. Lgs. 152/06;
 - sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento disponibili all'atto della consegna dell'istanza;
 - il Progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ai sensi dell'art. 29 - octies del D. Lgs. 152/06 in capo all'azienda Filivivi S.r.l., con sede legale in Milano - Via Turati n. 16/18, per l'unità locale di Verrone, Strada Trossi n. 21 per lo svolgimento dell'attività IPPC cod. 6.2. *“Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno”* e 1.1 *“Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW”*, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Dato atto che dalle verifiche effettuate, come specificato nel verbale della conferenza dei servizi, risulta che la tariffa istruttoria versata dal proponente (Euro 2187,50) è superiore all'importo dovuto (Euro 1575,00), pertanto dovrà essere rimborsato al proponente l'importo di Euro 612,50.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

DETERMINA

- 1 Di rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 - octies del D. Lgs. 152/06, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 1678 del 30/05/2008 all'azienda FILIVIVI S.r.l., con sede legale in Milano, via Turati n. 16/18, per l'unità locale di Verrone, Strada Trossi n. 21 per lo svolgimento delle attività IPPC cod. 6.2.: *“Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno”*.

- 2 Di stabilire che il presente provvedimento ha validità 5 anni a decorrere dalla scadenza dell'autorizzazione originaria valida sino al 30/05/2013.
- 3 Di precisare che il presente atto sostituisce i seguenti titoli autorizzativi:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - l'autorizzazione allo scarico acque reflue industriali e domestiche, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in rete fognaria;
 - l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, miscelate ad acque meteoriche derivanti da pluviali, mediante scaricatore di piena in corpo idrico superficiale – rio Bazzella.
- 4 Di stabilire che si intendono confermate le prescrizioni assegnate con precedenti provvedimenti qualora non in contrasto con il presente atto.
- 5 Di stabilire che si intendono confermati gli allegati inseriti nell'A.I.A. originaria rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 1678 del 30/05/2008, così come adeguati da successive modifiche, non riproposti nel presente atto.
- 6 Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri IPPC relativi all'attività autorizzata sono quelli indicati nell'allegato **B** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.
- 7 Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute negli allegati **C**, **D** e **E**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
- 8 Di dare atto che dovrà essere rimborsato al richiedente l'importo di Euro 612,50 versato in eccesso rispetto alla tariffa istruttoria.
- 8 Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
- 9 Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata.
- 10 Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 29 – nonies comma 4 del D. Lgs. 152/06.
- 11 Di dare atto che i controlli contemplati dall'art. 29 – sexies comma 6 del D. Lgs. 152/06 in capo al Dipartimento ARPA di Biella avranno la seguente periodicità:
 - 2 controlli sulle emissioni significative in atmosfera nel corso di validità dell'autorizzazione
 - un sopralluogo all'anno per la verifica delle prescrizioni.

- 12 Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
- 13 Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento allo SUAP del Comune di Verrone, allo scopo di consentire l'emanazione del provvedimento unico conclusivo, ed all'Ufficio deposito Progetti IPPC di questa Amministrazione, ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 29 - quater comma 13 del D. Lgs. 152/06.

Il Dirigente del Settore
Tutela e valorizzazione dell'ambiente,
agricoltura
Dott. Giorgio Saracco

Biella, lì

Pubblicata all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi dal al
.....

Addì

Il Segretario Generale
Dott. Giacomo Rossi